

RILEVA E OSSERVA

Ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c., se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

In attesa dell'opinione delle parti, questo Giudice segnala che, ai quesiti del CTU, andrebbe data in tutti e tre i casi risposta positiva, posto che l'interesse all'indagine è in funzione del risultato complessivo dell'accertamento e, quindi, la maggiore completezza, arricchisce anche l'esito finale.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 92 disp. att. c.p.c.

ABILITA le parti a esprimere la loro opinione in ordine alla questione segnalata dal CTU, con memoria depositata in Cancelleria entro il 30 luglio 2011. In assenza di memorie depositate, la soluzione suggerita dall'odierno giudice sarà risposta definitiva cui il CTU dovrà attenersi.

In caso di memorie depositate e di dissenso rispetto alla soluzione qui proposta,

RISERVA la decisione alla scadenza, abilitando a repliche sulle memorie depositate, entro il 20 settembre 2011.

SI COMUNICHI, a cura della Cancelleria, alle parti e al CTU

Varese, lì 22 luglio 2011

**Il giudice istruttore
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Letto il provvedimento,
vista la nomina,
preso atto dei motivi,
NULLA OSSERVA

Varese li _____